









Al Presidente della Corte dei conti Dott. Angelo BUSCEMA

Al Segretario generale della Corte dei conti Dott. Franco MASSI

> Al Vice Segretario generale Dott. Saverio GALASSO

e, p.c. All'Ufficio relazioni sindacali della Corte dei conti

**Oggetto**: <u>Parere su schema di decreto presidenziale ai sensi art. 2-bis del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità.</u>

Le scriventi, facendo seguito alla nota del 29/05/2019 del Servizio relazioni sindacali con cui veniva richiesta una pronuncia sullo schema di decreto presidenziale di cui all'oggetto, esprimono il presente parere, formulando contestualmente osservazioni e proposte con l'obiettivo prioritario di evitare l'insorgere di criticità e consentire che l'iniziativa, per la quale queste OO.SS. ribadiscono la massima considerazione, possa effettivamente soddisfare le prerogative professionali ed economiche del personale amministrativo, impedendo l'affermarsi, nella fase applicativa, di nuove tensioni e possibile contenzioso.

In via preliminare, pur rilevando che lo schema di decreto presidenziale in oggetto attui le linee generali di indirizzo dettate dalla delibera n. 82/2019 del Consiglio di Presidenza (pubblicata nella GURI n. 93 del 19/04/2019), queste OO.SS. ritengono necessario che attraverso il confronto costruttivo si arrivino a condividere soluzioni migliorative tese a "sciogliere" alcuni nodi per giungere alla piena realizzazione delle aspettative dei lavoratori. In tale ambito, e prima di entrare nel dettaglio delle previsioni del provvedimento, le scriventi pongono l'accento, ad esempio, sulla necessità di rivedere, per renderlo più equilibrato, il sistema dei punteggi attribuiti ai titoli di studio in possesso del personale. Nello stesso tempo, si ravvisa la necessità che ai dirigenti degli uffici sia assegnato un ruolo in linea con l'esercizio delle proprie prerogative: si ricorda a tal fine, ad esempio, che i dirigenti restano i titolari della valutazione del personale assegnato agli uffici.

# **PREAMBOLO** (Riferimenti normativi)

Queste OO.SS. ritengono che tra le premesse del provvedimento, ed in particolare tra i riferimenti normativi e regolamentari, al pari di quanto accaduto con la delibera n. 82/2019 del Consiglio di Presidenza, debba farsi esplicito richiamo all'art. 76 (e implicitamente anche all'art. 77) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018. A tal fine, le scriventi propongono la seguente formulazione:

- "VISTA la deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 82/2019 in data 8 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 in data 19 aprile 2019, recante "Modifiche al regolamento autonomo di amministrazione e contabilità", le cui premesse devono intendersi quivi integralmente richiamate e confermate, compreso il riferimento all'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018".

## **ARTICOLO 1**

(Posizioni di alta qualificazione professionale e correlati criteri di selezione)

Per quanto riguarda l'art. 1, commi 1 e 2, dello schema di decreto presidenziale, queste OO.SS., così come rappresentato anche con nota unitaria del 28/03/2019, ribadiscono la necessità che siano individuati con precisione i potenziali destinatari dello speciale emolumento di alta qualificazione professionale di cui all'art. 2-bis del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (RAC). A tal fine, si chiede che la formula di cui al citato comma 1 "tutto il personale che presta servizio presso la Corte dei conti...dotato di diploma di laurea...con almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione..." si interpreti nel senso che ai lavoratori facenti parte del ruolo della Corte dei conti si aggiunga il personale in comando in in possesso di quei requisiti, con esclusione del personale in posizione di distacco. Analoga interpretazione deve essere formulata anche per il comma 2, ove si fa riferimento al "personale della terza area funzionale che presta servizio presso la Corte dei conti...in possesso di laurea triennale di primo livello ovvero del diploma di maturità, con almeno venticinque anni di servizio nella pubblica amministrazione...".

Al fine di evitare eccessive penalizzazioni, soprattutto a carico dei lavoratori costretti, in uno o più anni dell'intervallo temporale di riferimento, a lunghe assenze dal servizio a causa di gravi patologie, con effetti diretti sulla valutazione (ad es. personale non valutabile), queste OO.SS. chiedono di sostituire la formula indicata nello schema di decreto presidenziale all'art. 1, commi 1 e 2, vale a dire "valutazioni annuali positive", con quella che ad avviso delle scriventi potrebbe essere più corretta "valutazioni annuali non negative".

Queste OO.SS., al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori al momento dell'accesso alla procedura, ritengono che alla stessa debba poter partecipare tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti, ivi compreso il personale con prestazione lavorativa a tempo parziale. Per questi ultimi lavoratori, in caso di acquisizione della posizione di elevata qualificazione professionale, ci sarebbe comunque l'obbligo di dover articolare la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a un livello che sia almeno pari al 50 per cento.

All'art. 1, comma 3, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo ai fini dell'ammissibilità delle istanze, le scriventi chiedono di modificare la formula enunciata "sanzione disciplinare consolidata", integrandola in questi termini: "sanzione disciplinare consolidata superiore al

<u>richiamo scritto</u>". Inoltre, nell'accogliere con favore la previsione che "ciascun candidato può indicare una o più delle posizioni di alta qualificazione professionale elencate nell'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del RAC, cui è interessato", le scriventi rilevano qualche criticità di concreta applicazione della stessa, in quanto al citato art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del RAC ciascuna delle posizioni di elevata qualificazione professionale individuata sembrerebbe essere rivolta al personale che è già impegnato, in quanto assegnato, in uno specifico settore dell'attività istituzionale.

In riferimento alla valutazione dei parametri cui si ricollega il punteggio curriculare dei candidati (art. 1, comma 6) si ravvisa la necessità di proporrre le seguenti integrazioni/modifiche al fine di attribuire il giusto peso ai requisiti, garantendo il rispetto degli equilibri interni tra i vari elementi oggetto di valutazione, utilizzando a tal fine alcune modalità già adottate per la definizione di altre procedure concorsuali in Corte dei conti:

- a) integrare le tipologie di lauree vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale già individuate (giurisprudenza ed economia) a cui sono attribuite 6,00 punti con la laurea in scienze politiche e con le lauree attinenti a tutte le specifiche attività rientranti nelle posizioni di elevata qualificazione professionale di cui alla delibera n. 82/2019 del Consiglio di Presidenza come la laurea in informatica, la laurea in architettura, la laurea in ingegneria ed altre equipollenti/equivalenti;
- e) 2,00 punti per ogni anno di svolgimento delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, fino a un massimo di 8,00 punti complessivi;
- f) 1,00 punto per ogni anno di svolgimento delle funzioni di funzionario preposto, <u>fino a un massimo di 5,00 punti complessivi</u> (l'art. 63 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi dell'Istituto Deliberazione n. 1/DEL/2012 prevede un massimo di cinque anni per la durata dell'incarico di direzione);
- h) **4,00 punti** per ciascun dottorato di ricerca, di durata almeno biennale (*in linea, con quanto indicato negli ultimi bandi dei concorsi in magistratura*);
- i) 3,00 punti per ciascun diploma di specializzazione, di durata almeno biennale (in linea, con quanto indicato negli ultimi bandi dei concorsi in magistratura);
- /) **2,00 punti** per ciascun master universitario di secondo livello, di durata almeno biennale (*in linea, con quanto indicato negli ultimi bandi dei concorsi in magistratura*);
- m) **2,00 punti** per ciascun diploma di perfezionamento, di durata almeno biennale;
- n) **1,00 punti** per ciascun assegno di ricerca, di durata almeno biennale (*in linea, con quanto indicato negli ultimi bandi dei concorsi in magistratura*);
- *o, p, q)* **2,00 punti** per le abilitazioni professionali attinenti alle specifiche attività rientranti nelle posizioni di elevata qualificazione professionale di cui alla delibera n. 82/2019 del Consiglio di Presidenza;

- r) 1,00 punto per la conoscenza certificata di ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco fino a un massimo di 2 punti (in linea, con quanto indicato negli ultimi bandi dei concorsi in magistratura);
- s) **1,00 punto** per la conoscenza certificata (patente europea ECDL) dei più diffusi strumenti di *office automation*.

Inoltre, al di là dei punteggi elencati al **comma 6** dell'art. 1 dello schema di decreto presidenziale in oggetto, le scriventi OO.SS. chiedono che siano oggetto di adeguata valutazione anche i seguenti parametri:

- 1,00 punto per diploma di laurea triennale di primo livello per i dipendenti rientranti, in prima applicazione, nella previsione di cui al comma 5 della delibera n. 82/2019 del Consiglio di Presidenza;
- 1,00 punto per i dipendenti che per almeno 4 annualità hanno svolto attività di coordinamento caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza (responsabili di settori in uffici di livello dirigenziale), destinatari di indennità di posizione organizzativa per specifiche professionalità;
- 1,00 punto per ciascun master universitario di secondo livello, di durata annuale.

Il punteggio complessivo dei titoli in possesso di ciascun candidato non potrà comunque essere superiore a 20 punti. Al punteggio attribuito ai titoli, al fine di giungere alla determinazione del punteggio curriculare, andrà cumulato quello afferente agli anni di servizio nella pubblica amministrazione di cui ai punti c) e d) dell'art. 1, comma 6, dello schema di decreto presidenziale.

#### **ARTICOLO 2**

(Posizioni di alta qualificazione professionale e correlati criteri di formazione)

In relazione al comma 2, le scriventi OO.SS. chiedono che siano adottate modalità già utilizzate nella predisposizione di procedure concorsuali poste in essere presso altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, si chiede di ridurre a 100 il numero di quesiti facenti parte dell'esame finale, modificando, pertanto, il testo dello schema di decreto presidenziale come segue: "Al termine dei corsi tutti i candidati sono sottoposti ad un esame finale, articolato su almeno n. 100 (cento) domande-quiz a risposta multipla, relativi a ...". Al fine di lasciare inalterato il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale (60 punti), il punteggio da attribuire a ciascuna risposta esatta sarà pari a 1,00 punto (anziché 0,50 punti).

Le scriventi OO.SS. ritengono, inoltre, che in relazione al **comma 4**, e per le motivazioni già in precedenza rappresentate, sia congruo un numero complessivo di **5.000 domande-quiz** su cui basare l'esame finale.

#### **ARTICOLO 3**

(Posizioni di alta qualificazione professionale e correlati criteri di attribuzione delle funzioni)

Le scriventi, al fine di fugare qualsiasi dubbio, chiedono un'interpretazione autentica dell'espressione contenuta nel comma 5 "... Resta fermo l'ancoraggio dell'attribuzione della posizione di alta qualificazione professionale e dei correlati obiettivi alla declaratoria delle mansioni previste dal vigente ordinamento per ciascun profilo professionale". Tale previsione, così come è scritta, lascerebbe supporre, infatti, che qualora ad acquisire una posizione di elevata qualificazione professionale sia un lavoratore/lavoratrice appartenente, ad esempio, alla seconda area funzionale, questi continui a svolgere le proprie mansioni e non quelle derivanti dall'aver acquisito l'elevata qualificazione.

#### **ARTICOLO 4**

(Modalità di erogazione dello "speciale emolumento di alta qualificazione professionale")

Al comma 3, al fine di individuare con certezza, e restringere i margini di discrezionalità, i motivi da cui potrebbero derivare la sospensione dell'erogazione dello speciale emolumento o, nei casi più gravi, la revoca dell'idoneità, si chiede di modificare il testo dello schema di decreto presidenziale in questi termini "Il mancato svolgimento delle funzioni di alta qualificazione professionale, per causa legata alla volontà del dipendente, ovvero in caso di valutazione non positiva sull'attività svolta...".

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza per ciò che attiene alle valutazioni non positive dell'operato dei destinatari dello speciale emolumento, si chiede l'inserimento di un ulteriore comma (comma 4) per prevedere l'attivazione di una procedura di confronto (contraddittorio) a garanzia del dipendente interessato. Queste OO.SS. si impegnano a formulare, entro breve termine, una specifica proposta su tale tematica.

### **ARTICOLO 5**

(Attività di supporto tecnico-organizzativo per lo smaltimento dell'arretrato e l'efficientamento dei processi – criteri di svolgimento)

In relazione al **comma 1**, al fine di scandire con precisione la tempistica delle varie fasi della procedura che riguarda l'indennità incentivante, si chiede di integrare l'espressione "A cadenza annuale ciascun dirigente degli uffici centrali e territoriali sviluppa un progetto..." nei seguenti termini "A cadenza annuale, entro febbraio, ciascun dirigente degli uffici centrali e territoriali sviluppa un progetto, ...".

Si ritiene che, al pari di quanto già espresso in alcuni precedenti articoli dello schema di decreto presidenziale (ad esempio, art. 3, comma 4), anche in relazione al **comma 3** del presente articolo si ribadisca che i vertici istituzionali, nel formulare le proprie proposte, sentano preventivamente i rispettivi dirigenti. A tal fine si chiede di integrare il testo riportato al **comma 3** 

in questi termini: "<u>Il Segretario generale, in coerenza con le risorse rese disponibili nel pertinente</u> capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte, sulla base delle proposte annualmente formulate, dopo aver sentito i rispettivi dirigenti, dai vertici istituzionali ..."

#### **ARTICOLO 7**

(Attività di supporto tecnico-organizzativo per lo smaltimento dell'arretrato e l'efficientamento dei processi-modalità di erogazione della correlata "indennità incentivante")

Per le stesse motivazioni rappresentate per il comma 3 dell'art. 4 dello schema di decreto presidenziale, anche in questo caso, per il comma 3 del presente articolo, si chiede di modificare il testo nei termini che seguono "Il mancato svolgimento delle attività di supporto tecnico-organizzativo, per causa legata alla volontà del dipendente, ovvero in caso di valutazione non positiva sull'attività svolta...".

Anche in questo caso, al fine di garantire la massima trasparenza per ciò che attiene alle valutazioni non positive dell'operato dei destinatari dell'indennità incentivante, si chiede di prevedere l'attivazione di una procedura di confronto (contraddittorio) a garanzia del dipendente interessato. Anche in questo caso sarà cura di queste OO.SS. formulare, così come già evidenziato per l'art. 4, una specifica proposta.

#### **ARTICOLO 8**

(Disposizioni finali)

Per quanto concerne l'art. 8, con particolare riferimento al comma 2 e alle incompatibilità ivi menzionate, le scriventi ritengono necessario che le stesse siano specificate in questi termini: "...non è compatibile con la percezione di qualsiasi tipologia di indennità di diretta collaborazione e/o altre indennità con medesime caratteristiche". Inoltre, proprio perché l'effettivo svolgimento delle funzioni connesse alle posizioni di elevata qualificazione professionale potrebbe essere incompatibile con altre funzioni a cui si ricollegano precise responsabilità, attualmente ricoperte da alcune categorie di lavoratori dell'Istituto (ad esempio, i funzionari preposti) si chiede di modificare la formula prevista al comma 2 "Resta, invece compatibile con la percezione di qualsiasi altro emolumento accessorio derivante dal Fondo risorse decentrate" nei termini che seguono: "L'indennità di elevata qualificazione professionale è cumulabile soltanto con il premio per la performance organizzativa e con il premio individuale base".

Per quanto attiene alle disposizioni di cui al **comma 3**, le scriventi OO.SS. ritengono indispensabile che nel caso di "uffici centrali sprovvisti della figura dirigenziale, ogni riferimento del presente decreto al dirigente competente deve intendersi al Dirigente generale competente per articolazione istituzionale". Tale modifica si ritiene necessaria al fine di evitare eventuali conflitti di interesse riconducibili al ruolo del funzionario preposto.

Cordiali saluti

Roma, 5 giugno 2019

S. Di Folco F. Amidani U. Cafiero A. Benedetti F. Stefanangeli